

MASSIME CNDCEC 2010

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 gennaio 2010, **n. 1**

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania; rigetto del ricorso.

Iscrizione all'Albo (Sezione A) – Cancellazione su richiesta – Richiesta di reinscrizione all'Albo – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 33, 34, 61 e 62.

I ragionieri hanno diritto all'iscrizione nel nuovo albo (sezione A), solo se si sono abilitati in conformità a quanto prescritto dalla legge n. 183/1992 e dal D.M. n.622/1996.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 gennaio 2010, **n. 2**

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento; accoglimento del ricorso.

Iscrizione all'Albo – Cancellazione – Richiesta di reinscrizione all'Albo – Rigetto - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Accoglimento del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 36, 61 e 62.

Dall'art. 62 del decreto legislativo n. 139 del 2005 si desume che l'iscrizione al 31 dicembre 2007 nei rispettivi Albi e al 1° gennaio 2008 nell'Albo unico, è requisito professionale sufficiente per la reinscrizione nell'Albo stesso in un momento successivo.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 gennaio 2010, **n. 3**

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine; accoglimento parziale del ricorso.

Inadempienze professionali – Procedimenti disciplinari – Radiazione dall'Albo — Impugnazione al Consiglio Nazionale – Accoglimento parziale del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 50 e 73;

- “Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti” del 2008, artt. 8, 11, 14, 23;

- “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale “, artt. 1, 2, 4, 8, 10, 13, 19, 24;
- R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443 “Codice di procedura civile”, art. 51;
- R. D. 16 marzo 1942, n. 262 “Codice civile” artt. 1176, secondo comma, 2943, 2945.

È disciplinarmente responsabile il professionista che violi l’art. 23 del codice deontologico secondo il quale “il professionista non deve proseguire nell’assolvimento dell’incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento”.

Al professionista si richiede, da un punto di vista deontologico, il rispetto delle norme specifiche e generali previste dalla legge, e dal relativo codice nonché di quelle derivanti dall’applicazione delle “clausole generali” della correttezza, della buona fede e della diligenza propria dello svolgimento degli incarichi professionali (art. 1176, 2° comma, c.c.).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 gennaio 2010, **n. 4**

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli; rigetto del ricorso.

Domanda di iscrizione all’Albo professionale – rigetto della domanda da parte del Consiglio dell’Ordine territoriale – Impugnazione della delibera dinanzi al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 62;
- Legge 12 febbraio 1992, n. 183, art. 2.

I ragionieri hanno diritto all’iscrizione nel nuovo albo (sezione A), solo se si sono abilitati in conformità a quanto prescritto dalla legge n. 183/1992 e dal D.M. n. 622/1996.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 gennaio 2010, **n. 5**

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona; cessazione della materia del contendere.

- Rinuncia al ricorso da parte del ricorrente – Cessazione della materia del contendere.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 49, 50, 53;

L’intervenuta rinuncia al reclamo da parte del reclamante determina la cessazione della materia del contendere.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 gennaio 2010, n. 6

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona; rigetto del ricorso.

Gravi inadempienze professionali – Risarcimento dei danni – Apertura procedimento disciplinare – Responsabilità disciplinare - Sospensione dall'esercizio della professione – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 62;
- “Disposizioni sulla legge in generale”, approvate preliminarmente al codice civile, con r.d. 16 marzo 1942, n. 262, art. 12;
- R.D. 27 novembre 1933 n. 578, “Ordinamento della Professione di Avvocato”, art. 37, comma 8;
- “Codice Deontologico Professionale dei Ragionieri e Periti Commerciali”, testo vigente dal 5 settembre 2009, artt. 2 e 4, comma 1.

Il professionista ha il divieto di trattenere presso di sé la documentazione ricevuta ed è tenuto ad agevolarne la presa in possesso da parte del suo ex cliente.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 gennaio 2010, n. 7

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino; inammissibilità del reclamo.

Contestazione delle risultanze elettorali — Impugnazione al Consiglio Nazionale – Inammissibilità del reclamo.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 22, 72;
- R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 “Codice di procedura civile” artt. 208, 210;
- D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 “Disposizioni sul processo tributario”, art. 16, comma 5.

Il deposito degli atti può essere compiuto mediante l’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria, non potendo ritenersi siffatta forma di deposito improduttiva di effetto, posto che nessuna sanzione di nullità è prevista per tale irregolarità.

La produzione degli effetti del deposito è la conseguenza della attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e del rispettivo inserimento nel fascicolo processuale, ed è da tale momento che il deposito dell’atto potrà dirsi produttivo dei propri effetti.

Le norme che consentono di dare efficacia al momento dell’invio e non anche a quello della ricezione trovano applicazione per le sole notificazioni di atti e non si estendono analogicamente al deposito di atti processuali.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 gennaio 2010, n. 8

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sanremo; rigetto del ricorso.

Domanda di iscrizione all'Albo – Rigetto della domanda - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 36, 62.

I ragionieri hanno diritto all'iscrizione nel nuovo albo (sezione A), solo se si sono abilitati in conformità a quanto prescritto dalla legge n. 183/1992 e dal D.M. n.622/1996.

L'art. 62 del D. Lgs. n. 39 del 2005 si applica a tutti coloro che alla data del 31 dicembre del 2007 non risultino iscritti nell'Albo, indipendentemente dalla circostanza che in passato lo siano stati.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 gennaio 2010, n. 9

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola; inammissibilità del reclamo.

Irregolarità delle procedure elettorali all'Albo – Reclamo al Consiglio Nazionale - Inammissibilità del reclamo.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 18, 20, 22, 64;

- R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 “Codice di procedura civile”, art. 183, 190.

La giurisdizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. n. 139 del 2005, che investe il risultato delle operazioni elettorali a seguito di impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti, non consente di pronunciarsi...sull'inosservanza del termine di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 139 del 2005.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 gennaio 2010, n. 10

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania; rigetto del ricorso.

Incompatibilità – Reclamo al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 4;

- “Legge sul procedimento amministrativo” n. 241 del 1990, art. 10 bis;

- D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067, art. 3.

L'esercizio di agente o di mandatario di assicurazione è incompatibile con quello della professione di dottore commercialista.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 febbraio 2010, n. 11

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rossano Calabro; rigetto del ricorso.

Provvedimento di custodia cautelare – Procedimento disciplinare - Sospensione cautelare dall'esercizio professionale – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 50 e 53;

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, artt. 22, 24, 25

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, “Codice Procedura Penale”, art. 283.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 53 D. Lgs. n. 139 del 2005, l'Ordine territoriale ha... l'obbligo, e non la facoltà, di sospendere cautelamente il professionista sottoposto ad una misura cautelare qual è, ai sensi dell'art. 283 c.p.p., l'obbligo di dimora.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 febbraio 2010, n. 12

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia; accoglimento del ricorso.

Mancato riconoscimento del tirocinio – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Accoglimento del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 32;

- D.M 15 febbraio 1949, art. 5;

- D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, art. 1;

- “Legge sul procedimento amministrativo” 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.

L'ordinamento non consente l'irrogazione di “sanzioni” senza avere previamente ascoltato l'incolpato a sua difesa.

Il termine di presentazione del libretto di tirocinio presso il Consiglio dell'Ordine per il controllo semestrale non si può ritenere perentorio..

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 febbraio 2010, n. 13

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine ; inammissibilità del ricorso.

Presentazione di un esposto nei confronti di un collega – Procedimento disciplinare – Delibera di archiviazione dell'esposto - Impugnazione al Consiglio Nazionale del provvedimento di archiviazione – Inammissibilità del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 55;

- “Codice di Deontologia Professionale”, artt. 4 e 10.

La legittimazione a ricorrere al Consiglio Nazionale avverso le decisioni assunte all’esito di un procedimento disciplinare spetta...al Pubblico Ministero e all’interessato vale a dire al professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare; tale legittimazione non è invece riconosciuta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005, al denunciante, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l’impugnativa del Pubblico Ministero.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 febbraio 2010, n. 14

Pres. Francesco Distefano; Rel. Domenico Piccolo; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari; rigetto del ricorso.

Condanna penale – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 36, 50, 52;

- Codice di Deontologia Professionale aggiornato al 5 novembre 2008, artt. 11 e 24;

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, “Codice Procedura Penale”, art. 653;

- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 2;

- “Legge fallimentare” Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 216.

Il giudicato penale cristallizza la certezza dell’accadimento storico e della responsabilità del condannato.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 febbraio 2010, n. 15

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo; rigetto del ricorso.

Condanna penale – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare della sospensione cautelare dall'esercizio della professione - Sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 50, comma 10, 53 e 55;
- Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 “Codice Penale” artt. 61, 81, 314, 479;
- Codice di Deontologia Professionale aggiornato al 5 novembre 2008, artt. 3, 11 e 24.

Il procedimento disciplinare deve ritenersi del tutto autonomo rispetto al procedimento penale.

L'autonomia del procedimento disciplinare riguarda...non solo l'attività istruttoria, ma altresì la valutazione delle prove raccolte nel corso del procedimento e dei fatti dedotti.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 febbraio 2010, n. 16

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina; rigetto del ricorso.

Sopraggiunta incompatibilità professionale – Cancellazione dall'Albo Professionale - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 1 e 4;
- D.P.R. 27 ottobre 1953, n.1068 artt. 2 e 3
- Legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 16.

Dal confronto tra il testo del 1953 e quello del 2005 emerge l'ampliamento delle situazioni di incompatibilità: situazioni che riguardano “ogni tipologia di mediazione” e, perciò, anche quella creditizia. Ciò...non significa che i dottori commercialisti e gli esperti contabili non assistano la propria clientela nei rapporti con gli Istituti di credito.. Tali rapporti sono tuttavia strumentali all'espletamento di incarichi professionali conferiti dai propri clienti nell'ambito della professione di dottore commercialista o esperto contabile.

Una volta ammesso, da parte del ragioniere, di essere iscritto nell'Albo dei mediatori creditizi, non assume rilevanza l'argomentazione...secondo cui la relativa attività sarebbe stata da lui svolta solo occasionalmente.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 marzo 2010, n. 17

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona; rigetto del ricorso.

Comportamento non conforme alle norme deontologiche – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 49;
- “Codice deontologico”, art. 3;
- “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 63;
- D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12;

L'art. 63 del D.P.R. n. 600 del 1973 è posto a tutela dell'imparzialità degli appartenenti all'amministrazione finanziaria e, di conseguenza, (tale norma) né può dirsi superata dall'entrata in vigore delle norme sulla riforma del processo tributario né soddisfa esigenze – quali quelle di tutela dell'imparzialità degli appartenenti alla suddetta amministrazione – venute meno con tale riforma.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 marzo 2010, n. 18

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vercelli; irricevibilità del ricorso.

Inadempienze professionali – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Irricevibilità del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 51, 52, 53, 55;
- “Codice deontologico”, art. 17;
- D.M. 15 febbraio 1949, art.1 e 4.

“È irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare...”. Tale termine...è perentorio.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 marzo 2010, n. 19

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; rigetto del ricorso.

Incompatibilità – Delibera dichiarativa dell'incompatibilità – Reclamo al Consiglio Nazionale per l'annullamento della delibera – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 4;
- “Regolamento di disciplina del regime previdenziale”, art. 14;
- D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 3.

La mera qualificazione imprenditoriale non è da sola sufficiente a configurare situazioni di incompatibilità: a tal fine occorre invece che l'iscritto svolga il concreto esercizio di fatto di un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi. Infatti solamente l'effettivo esercizio delle attività riconducibili all'esercizio dell'impresa è suscettibile di recare un serio pregiudizio ai doveri di integrità, indipendenza e professionalità che debbono invece sempre ispirare il comportamento del professionista.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 marzo 2010, n. 20

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia; rigetto del ricorso.

Cessazione dall'esercizio della libera professione – Delibera di cancellazione – Istanza per la reinscrizione – Rigetto dell'istanza di reinscrizione - Reclamo al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 62.

I ragionieri e periti commerciali hanno diritto alla iscrizione nel nuovo Albo (sezione A) solo se si sono abilitati con il nuovo esame di Stato, cioè a dire quello previsto dalla legge 12 febbraio 1992, n.183 ...e dal decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622 .

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 aprile 2010, n. 21

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari; inammissibilità del ricorso.

Applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari – Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione cautelare dall'esercizio della professione – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Inammissibilità del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 53, 55, 56, 72, 73;
- Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, “Codice penale”, artt. 34, 81, 110, 314, 476;
- “Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale”, art. 19.

“È irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare...”. Tale termine...è perentorio.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 aprile 2010, n. 22

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia; rigetto dei ricorsi.

Iscrizione nell'Albo del Collegio dei Ragionieri– Cancellazione dall'Albo – Istanza di iscrizione nella Sezione A dell'Albo Unico dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili– Silenzio rigetto – Delibera di rigetto – Impugnazioni al Consiglio Nazionale contro il “silenzio rigetto” e la delibera di rigetto della richiesta di iscrizione – Rigetto dei ricorsi.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 37 commi 3 e 4, 61 comma 4, 62 comma 2.

I ragionieri che alla data del 31 dicembre 2007 non risultano iscritti nell'albo di alcun collegio conservano il diritto all'iscrizione nella sezione A dell'albo solo qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni previste nel secondo comma dell'art. 62, D. Lgs. n. 139 del 2005.

I ragionieri e periti commerciali hanno diritto all'iscrizione nel nuovo Albo (sezione A) solo se si sono abilitati con il nuovo esame di Stato, cioè a dire quello previsto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183... e dal decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 aprile 2010, n. 23

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; rigetto del ricorso.

Condanna per appropriazione indebita – Apertura procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo Professionale – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 49, primo comma;
- Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti vigente ante 31 dicembre 2007, artt. 4, 16, 17, 18, 19;
- “Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale”, art. 2;
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, “Codice Procedura Penale”, art. 653;
- Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 “Codice Penale” art. 646;
- R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 “Codice di procedura civile” art. 295.

La gravità del fatto, l'assenza di prova che il professionista si sia adoperato per limitare il pregiudizio sofferto dalla cliente e l'elemento del dolo presupposto dalla condanna per appropriazione indebita, non appaiono compatibili con il permanere dell'iscrizione nell'Albo e con il proseguimento nell'esercizio della professione.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 maggio 2010, n. 24

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Montepulciano; rigetto del ricorso.

Sentenza dichiarativa di fallimento – Cancellazione dal (vecchio) Albo Professionale – Istanza di “riammissione all'Albo Professionale” – Rigetto della domanda – Reclamo al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 36, 57, 62;
- R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 “Codice di procedura civile”, art. 294;
- D.P.R. n. 1068 del 27 ottobre 1953, artt. 31 e 34

La norma contenuta nell'art. 62, secondo comma, del D. Lgs. n. 39 del 2005... riconosce i cd. “diritti quesiti” di iscrizione all'Albo Unico a ragionieri e periti commerciali che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione in conformità a quanto prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183 (Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali) e dal decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622 (Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 maggio 2010, n. 25

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nuoro; accoglimento del ricorso.

Conseguimento della Laurea in Scienze Politiche – Iscrizione nel Registro dei Tirocinanti ante 2008 — Reclamo al Consiglio Nazionale – Accoglimento del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 40 e 71;
- D.M. 10 marzo 1995, n. 327, “Norme relative al tirocinio per l’ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista”, artt. 5 e 6;
- D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, artt. 31 e 34;
- D.P.R. 7 agosto 2009, n. 143, “Regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile”, art. 8.

Occorre considerare valida, per la decorrenza dell’iscrizione al registro dei praticanti, la data di presentazione della domanda.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 maggio 2010, n. 26

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto; rigetto del ricorso.

Comportamento non deontologicamente corretto – Apertura del procedimento disciplinare – Sanzione della censura - Reclamo al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 4, 49, 71;
- D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, artt. 3 e 35;
- “Codice Deontologico”, artt. 2, 4, 9,11.

Il termine quinquennale dell’azione disciplinare non decorre fino a quando la condotta del professionista, passibile di sanzione disciplinare, si sia protratta nel tempo.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 maggio 2010, n. 27

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti; rigetto del ricorso.

Domanda di iscrizione alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Rigetto della domanda – Reclamo al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 62.

I ragionieri hanno diritto all'iscrizione nel nuovo albo (sezione A) solo se si sono abilitati in conformità a quanto prescritto dalla legge n. 183/1992 e dal D.M. n. 622/1996.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

24 giugno 2010, n. 28

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova; rigetto del ricorso.

Comportamenti deontologicamente non corretti - Esposto – Apertura del procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo - Reclamo al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 52 e 55;

- R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 “Codice di procedura civile”, art. 671 e ss.;

- “Codice deontologico” approvato il 13 dicembre 2006, artt. 2, 3, 4, 5;

- “Codice Penale”, Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, artt. 640, comma 3, 646;

- “Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale” art. 2.

L'atto di rinuncia all'esposto...non può determinare...l'estinzione del procedimento disciplinare. Nell'esercizio del potere disciplinare, i Consigli degli Ordini locali esercitano, infatti, una funzione di natura pubblicistica, diretta alla tutela dell'integrità e del decoro della professione: tale funzione, di interesse generale, non può certamente rientrare nella disponibilità delle parti. Prove ne sono la previsione dell'avvio e della prosecuzione anche d'ufficio del procedimento disciplinare e la partecipazione allo stesso del Pubblico Ministero. Ne deriva che il procedimento disciplinare sfugge alla disponibilità delle parti private.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

24 giugno 2010, n. 29

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia; inammissibilità del ricorso.

Mancato rispetto del Codice Deontologico - Esposto da parte di un collega – Delibera di non apertura del procedimento disciplinare e di archiviazione dell'esposto – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Inammissibilità del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 49 e 55.

La legittimazione a ricorrere al Consiglio Nazionale avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare spetta...al Pubblico Ministero e all' "interessato", vale a dire al professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare; tale legittimazione non è invece riconosciuta...al denunciante, i cui interessi possono se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 luglio 2010, n. 30

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto; inammissibilità dei ricorsi.

Comportamenti non pienamente rispettosi delle norme deontologiche - Nota di richiamo – Impugnazioni al Consiglio Nazionale per l'annullamento del provvedimento di richiamo – Inammissibilità dei ricorsi.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 12, 29, 55.

Nessun potere di annullamento è... riconosciuto al Consiglio Nazionale...nei confronti della nota (di richiamo). Tale nota non assume...né nella sostanza né nella forma la natura di provvedimento disciplinare, bensì attiene alla funzione regolatrice dell'attività del Consiglio dell'Ordine territoriale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 luglio 2010, n. 31

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto; dichiara inammissibile il ricorso.

Comportamenti non perfettamente consoni alle disposizioni deontologiche – Delibera di revoca della delega ad un Consigliere – Impugnazione al Consiglio Nazionale - Inammissibilità del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 12, 29, 49 e ss.

Nessun potere di annullamento è... riconosciuto al Consiglio Nazionale...nei confronti della delibera consiliare di revoca delle deleghe funzionali... La delibera non assume...né nella sostanza né nella forma la natura di provvedimento disciplinare, bensì attiene alla funzione regolatrice dell'attività del Consiglio dell'Ordine territoriale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 luglio 2010, n. 32

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo; accoglimento del ricorso.

– Mancata consegna del libretto – Delibera di cancellazione d'ufficio del professionista dal Registro dei tirocinanti commercialisti – sezione A – Impugnazione al Consiglio Nazionale - Accoglimento del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 29;

- D.M. 7 agosto 2009, n. 143, artt. 10, 12, 13.

L'art. 10, co. 5, e l'art. 13, co. 5, lett. a) del D.M. 143/2009 prevedono che la cancellazione per la mancata consegna del libretto avviene a seguito del procedimento disciplinare di cui al Regolamento del CNDCEC emanato ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. c), del D. Lgs. 139/05.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 settembre 2010, n. 33

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza; accoglimento del ricorso.

Comportamenti non conformi alla dignità e al decoro professionale – Apertura del procedimento disciplinare – Delibera di applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale per l'annullamento del provvedimento sanzionatorio – Accoglimento del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 56;
- “Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale”, art. 19;
- D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067, art. 35;
- Codice deontologico, art. 2.

Il termine di prescrizione quinquennale decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto, se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo; ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 settembre 2010, n. 34

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato; accoglimento del ricorso.

Comportamenti deontologicamente non corretti – Esposto disciplinare – Apertura del procedimento disciplinare – Delibera di applicazione della sanzione disciplinare della censura – Rinuncia all'esposto - Impugnazione al Consiglio Nazionale per l'annullamento del provvedimento sanzionatorio – Accoglimento del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 55;
- “Codice deontologico” approvato il 9 aprile 2008, artt. 6, 8, 11, 22, 24.

L'accordo intervenuto tra le parti (con rinuncia dei denuncianti all'esposto proposto)... non determina l'estinzione del procedimento disciplinare. Nell'esercizio del potere disciplinare, i Consigli degli Ordini locali esercitano, infatti, una funzione di natura pubblicistica, diretta alla tutela dell'integrità e del decoro della professione: tale funzione, di interesse generale, non può, certamente, rientrare nella disponibilità delle parti. Prove ne sono la previsione dell'avvio e della prosecuzione anche d'ufficio del procedimento disciplinare e la partecipazione allo stesso del Pubblico Ministero. Ne deriva che il procedimento disciplinare sfugge alla disponibilità delle parti.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 novembre 2010, n. 35

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; rigetto del ricorso.

Comportamenti penalmente rilevanti – Misura cautelare in carcere – Apertura del procedimento disciplinare – Delibera di applicazione della sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale per l'annullamento del provvedimento – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 53;
- “Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale”, art. 19;
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, "Codice di procedura penale”, art. 156;
- R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443, “Codice di procedura civile”, art. 160.

Risulta sanata...la pretesa nullità della notifica del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare quando...il professionista è venuto a conoscenza del procedimento e della convocazione innanzi alla Commissione Disciplinare.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 novembre 2010, n. 36

Pres. Claudio Siciliotti; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona; inammissibilità del ricorso.

Comportamenti penalmente rilevanti – Condanna per bancarotta fraudolenta – Apertura del procedimento disciplinare – Delibera di radiazione dall'Albo Professionale - Impugnazione al Consiglio Nazionale per l'annullamento del provvedimento – Inammissibilità del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 55;
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48;
- D.M. 15 febbraio 1949, artt. 1 e 4.

La delibera del Consiglio dell'Ordine Territoriale si può impugnare con ricorso entro il termine di trenta giorni...Tale termine... è perentorio.

L'invio di una e-mail certificata è equiparato, a tutti gli effetti di legge, alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento... Ai fini di legge, il messaggio si considera consegnato al destinatario quando è accessibile nella sua casella di posta.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

9 dicembre 2010, n. 37

Pres. Claudio Siciliotti; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di L'Aquila; accoglimento del reclamo.

Prima elezione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili– Raccolta delle sottoscrizioni delle liste elettorali – Contestazione delle sottoscrizioni raccolte per la presentazione delle liste elettorali - Delibera di esclusione dalla competizione elettorale della lista - Reclamo al Consiglio Nazionale per l'annullamento dei risultati delle operazioni elettorali e per la rinnovazione delle elezioni – Accoglimento del reclamo.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 21, 22, 60, 64, 72;
- “Linee guida per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 4, comma 2, 5, comma 2;
- D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 20;
- D. Lgs. Lgt. 282/1944, art. 6;
- R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443, “Codice di procedura civile”, artt. 5, 139, 190, 291, 295, 367.

In mancanza di tassative e contrarie disposizioni, le dichiarazioni di accettazione delle candidature [sono] da ritenersi valide anche senza l'apposizione della data e... le firme di sottoscrizione delle liste [possono] essere apposte non solo in calce alla lista, bensì anche su fogli separati, purché vi [sia] contenuto il simbolo, il motto o il nome del presidente.

La giurisdizione domestica del Consiglio Nazionale si estende non solo...al mero atto di proclamazione ma anche agli atti prodromici alla proclamazione degli eletti.

L'impugnazione dell'atto di proclamazione consente di denunciare in essa i vizi degli atti anteriori sì che in quella medesima impugnazione confluiscono tutte le censure rivolte anche verso gli atti che preludono a quello di proclamazione (quale quello di esclusione di una lista ove illegittimo), ferma restando in ogni caso la decorrenza del termine per proporre reclamo alla data di proclamazione degli eletti.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 dicembre 2010, n. 38

Pres. f.f. e Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina; rigetto del ricorso.

Cancellazione dal Registro dei Tirocinanti per mancanza dei requisiti necessari all'iscrizione - Reclamo al Consiglio Nazionale per l'annullamento della delibera di cancellazione e la riammissione nel Registro dei Tirocinanti – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 36, comma 3, 40, comma 4;
- Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 95;
- Decreto Interministeriale 5 maggio 2004, art. 2, comma 2
- D.M. 3 novembre 1999, n. 509, art. 4.

La certificazione rilasciata dall'Università attesta l'equiparazione a singole classi delle nuove lauree specialistiche limitatamente ai fini della partecipazione a pubblici concorsi e non consente l'iscrizione ad un ordine professionale quale è quello dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 dicembre 2010, n. 39

Pres. f.f. e Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni; rigetto del ricorso.

Iscrizione nell'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali – Richiesta di cancellazione dall'Albo – Istanza di iscrizione al nuovo Albo Unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Sezione A – Delibera di rigetto della domanda di iscrizione - Impugnazione al Consiglio Nazionale per l'annullamento della delibera – Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 35, 36, 37, comma 4, 60, 62;
- Legge 12 febbraio 1992, n. 183, art. 2, comma 4;
- D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 34;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 – septies, comma 1.

Il termine di 15 giorni previsto dall'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 139 del 2005 è da considerare a tutti gli effetti come termine avente carattere ordinatorio, non essendo qualificato come “perentorio” né connessi, al suo spirare, effetti invalidanti gli atti posti in essere in sua inosservanza. A conferma di ciò, deve sottolinearsi che il legislatore, quando ha voluto riconoscere la natura perentoria di un termine, lo ha detto espressamente.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 dicembre 2010, n. 40

Pres. f.f. e Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna; rigetto del ricorso.

Pendenza giudiziaria con il Presidente del Consiglio dell'Ordine locale – Apertura del Procedimento Disciplinare – Istanza di ricusazione nei confronti del Consiglio dell'Ordine territoriale – Delibera di rigetto dell'istanza - Impugnazione al Consiglio Nazionale per l'annullamento della delibera – Rigetto del ricorso.

- R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443, “Codice di procedura civile”, artt. 4 e 51.

La ricusazione costituisce la manifestazione processuale dell'esigenza che il giudice, inteso come persona fisica, sia imparziale.

È inammissibile la ricusazione dell'intero collegio.